



STATUTO

della

**Società
Canottieri "Ceresio"
Gandria-Castagnola**

COSTITUZIONE SCOPO E COMPOSIZIONE

Art. 1 La Società Canottieri "Ceresio", Gandria-Castagnola, è stata fondata in Gandria il 17 gennaio 1927. Sino al 21 aprile 1932 la denominazione sociale era: Società Canottieri "Ceresio-Gandria".

La sede sociale è ora sita nel Comune di Lugano in località San Domenico.

Art. 2 Scopo della società è di coltivare e diffondere l'esercizio del canottaggio, di favorire le regate a remi fra gli amatori ed incrementare la vita sociale.

Altre attività sportive potranno pure essere integrate nell'attività sociale.

La società è un'associazione senza scopo di lucro.

Art. 3 La società è apolitica e aconfessionale. La società favorisce i principi etici e di sostegno alla salute riportati nelle appendici al presente statuto e che ne fanno parte integrante.

Art. I soci si dividono in:

- a) onorari
- b) attivi
- c) amatori
- d) juniori
- e) sostenitori
- f) contribuenti

Art. 5 Soci onorari sono quei membri che, per meriti sportivi o particolari vantaggi arrecati alla Società, avranno meritato la riconoscenza dei soci. Essi vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.

Art. 6 Sono soci attivi tutti quelli che prendono parte attiva nella Società usufruendo delle attrezzature e natanti sociali e frequentano gli allenamenti secondo le norme stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 7 Sono soci amatori tutti quelli che prendono parte unicamente all'attività ricreativa usufruendo solo delle infrastrutture sociali.

Art. 8 Soci attivi al di sotto dei 19 anni entrano a far parte della categoria junior.

Art. 9 Sono soci sostenitori o contribuenti quelle persone che, pur non prendendo parte attiva alla società, desiderano sostenerla con contributi qualificati, rispettivamente liberi.

AMMISSIONE

Art. 10 Chi desidera essere ammesso quale socio attivo, junior o amatore, deve presentare domanda scritta, tramite l'apposito formulario, al Comitato e versare la tassa sociale pro rata unitamente alla tassa d'ammissione. Pro rata viene calcolato su dodici mensilità.

DIMISSIONI

Art. 11 Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Comitato almeno 4 mesi prima della fine dell'anno sociale e non saranno valide che previo regolamento delle rispettive quote sociali (art. 17 CCS).

ESCLUSIONE

Art. 12 L'esclusione di un socio è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato, e può avvenire per i seguenti motivi:

- a) per ritardo di un anno nel pagamento della quota sociale, e dopo che il socio moroso sia stato regolarmente richiamato dal Comitato, per iscritto, all'adempimento dei propri doveri.

- b) Se la sua condotta come socio o cittadino lo rendesse indegno di appartenere alla Società o mancato rispetto delle linee direttive della Federazione svizzera delle società di canottaggio (Swissrowing).

Art. 13 Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso quando ottemperi ai suoi obblighi verso la cassa.
Il socio escluso per indegnità non potrà mai più essere ammesso a far parte della Società.

Art. 14 Il Comitato propone all'Assemblea dei soci eventuali modifiche delle tasse sociali annuali che vengono sottoposte al voto, per approvazione, in occasione dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. 15 I soci attivi che non fossero in regola con le tasse entro il 31 marzo, perdono ogni diritto all'uso del materiale sociale, e non vi saranno ammessi che dopo soddisfatti i loro impegni.

VOTAZIONI

Art. 16 Tutti i soci di cui alla lettera a), b), c), e) dell'art. 4, che abbiano compiuto 18 anni d'età, hanno diritto di voto deliberativo.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Art. 17 L'anno sociale comincia col 1° ottobre e terminano il 30 settembre.
L'assemblea generale ordinaria dei soci verrà convocata una volta all'anno, di regola all'inizio dell'anno sociale.

Art. 18 Tutte le Assemblee generali sono dirette dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in caso d'assenza di ambedue, dal membro più anziano per presenza nel Comitato.

Art. 19 Assemblee generali possono essere convocate dal Comitato o dal Comitato su richiesta scritta di 1/5 dei soci aventi diritto di voto(art. 44 CCS).

Art. 20 Nelle Assemblee generali possono essere trattate tutte le questioni che interessano la Società, deliberando però solamente su quelle poste all'ordine del giorno.

Art. 21 Gli avvisi di convocazione di un'assemblea generale dovranno pervenire ai soci, almeno 8 giorni prima e portare dettagliatamente specificato l'ordine del giorno.

Art. 22 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto dai soci presenti, tranne per il dispositivo degli art. 39 e 40.

Art. 23 Le votazioni saranno sempre palesi.
Sono esclusi dal diritto di voto le persone di cui all'art. 68 CCS.

Art. 24 La società nella composizione del comitato terrà conto della proporzione fra soci di vari generi. A dirigere la Società e ad amministrare il patrimonio sociale viene nominato un Comitato composto da 6 a 11 membri (di cui 2 proposti dal Patriziato di Castagnola), ed eletto dall'Assemblea dei soci, il quale resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile. Le elezioni si svolgono annualmente.
Esso si compone di:

- un Presidente
- uno o due Vice-Presidenti
- un Segretario
- un Cassiere
- un rappresentante della commissione sportiva
- un/a rappresentante degli/ delle atleti/e.
- altri membri.

Le cariche sono cumulative, ma con un massimo di due.

Nel comitato deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere al 40%.

Possono essere eletti come rappresentanti le atlete e gli atleti che, al momento dell'elezione, partecipano regolarmente a gare sportive o che hanno concluso la loro carriera agonistica da non più di un anno.

Art. 25 La designazione del Presidente o dei Vice-Presidenti è di competenza dell'Assemblea dei soci, mentre la distribuzione delle altre singole cariche spetta al Comitato.

Art. 26 Il Comitato cura e sorveglia il buon andamento interno ed esterno della Società, convoca le Assemblee generali e ne conseguirà le decisioni, ammette soci e ne decreta l'esclusione, accetta dimissioni, e decide su eventuali reclami da parte dei soci, propone all'assemblea i soci onorari, presenta le relazioni morali e finanziarie e propone il bilancio, nomina la commissione sportiva e sbriga tutti gli affari d'ordine amministrativo della Società. Le ammissioni e dimissioni saranno sottoposte a ratifica dall'Assemblea dei soci. In circostanze eccezionali, le riunioni

di comitato possono essere tenute in assenza anche tramite mezzi informatici. In ogni caso i membri di comitato possono partecipare anche in via telematica.

Art. 27 Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il Presidente decide. Le decisioni del Comitato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 28 Il Presidente rappresenta la società, convoca il Comitato, rivede e firma gli atti sociali.

Con la collaborazione dei membri del Comitato, egli prepara e sottopone all'Assemblea generale il rapporto sull'attività della Società nell'anno entrante, con riguardo particolare alle spese che si intendono affrontare.

Art. 29 Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e, in caso di assenza, lo sostituisce.

In presenza di due Vice-Presidenti, uno di loro verrà scelto dal Presidente quale suo sostituto. L'uno si occuperà prevalentemente del settore amministrativo della Società e l'altro prevalentemente di quello tecnico/sportivo.

Art. 30 Il Segretario custodisce l'archivio della Società, cura la corrispondenza ed il regolare funzionamento dell'ufficio segreteria, compila i verbali delle sedute del Comitato e delle Assemblee e tiene l'elenco regolare dei soci.

Art. 31 Il Cassiere è consegnatario del bilancio sociale.

Egli cura le riscossioni e ne rilascia quietanza.

Elargisce pagamenti dietro regolare mandato, firmato dagli aventi diritto di rappresentanza (art. 37).

Egli ha l'obbligo di presentare a fine d'anno ed ad ogni richiesta dal Comitato il bilancio di gestione.

Art. 32 Le cariche succitate sottostanno inoltre alle disposizioni del vigente regolamento interno. I membri del comitato sono eletti per un periodo di carica di un anno e possono essere rieletti. Il periodo di carica inizia con l'Assemblea generale ordinaria. Il periodo di carica complessivo di un membro di comitato di regola non può superare i 16 anni se almeno un periodo di carica è quello di presidente.

Art. 33 Qualora, per dimissioni o per altre cause, i membri del Comitato si trovassero durante l'anno ridotti o meno della metà del numero degli eletti, dovrà essere subito convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri uscenti.

REVISORI DEI CONTI

Art. 34 I due revisori dei conti - nominati dall'Assemblea dei soci - esaminano la gestione finanziaria e rendicontazione corretta dell'anno scaduto e presentano rapporto scritto all'Assemblea Generale ordinaria.
Essi restano in carica un anno e sono rieleggibili al massimo una seconda volta.
Dopo un anno di esclusione possono venire eletti nuovamente.

COMMISSIONE SPORTIVA

Art. 35 La commissione sportiva è composta dagli allenatori ed eventualmente da altri membri nominati dal Comitato.

NORME DEONTOLOGICHE

Art. 36 La Società Canottieri Ceresio è membro della Federazione Svizzera delle Società di Canottaggio, Swissrowing, dei suoi organi e commissioni competenti e della Federazione Ticinese delle Società di Canottaggio, FTSC. Le norme dei suddetti organi e commissioni sono vincolanti per la Società, i suoi soci, e funzionari/-e. Gli statuti e le regole della federazione Swissrowing sono vincolanti per i soci, senza necessità di ulteriori disposizioni. I soci riconoscono e rispettano gli statuti e le regole della federazione swissrowing. In quanto membro di Swissriwing, la Società e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e le regole di Swissrowing.

Art. 37 Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica. I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

RESPONSABILITÀ

Art. 38 La Società è vincolata di fronte a terzi, dalla firma del Presidente (o del Vice-Presidente) e del Segretario (o del Cassiere) collettivamente.

Art. 39 I soci non hanno nessuna responsabilità né personale né solidale, per gli impegni della Società, la quale risponde solo col proprio patrimonio.

I membri della Società praticano canottaggio in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti del regolamento della federazione internazionale World Rowing e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

Art. 40 La Società è coperta da contratti di assicurazioni contro i rischi per infortuni, incendi e responsabilità civile verso i terzi.

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 41 Qualsiasi modifica ed aggiunta al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale con maggioranza di soltanto 2/3 dei presenti. Le proposte di modifiche o di aggiunte dovranno essere inoltrate al Comitato per lo studio, un mese prima dell'Assemblea.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 42 La Società si scioglierà per mancanza di soci o per deliberazione dei 2/3 di tutti i soci aventi diritto di voto (art. 16), riuniti in assemblea generale. In quest'ultimo caso i soci assenti potranno farsi rappresentare da un delegato con procura scritta.

Le stesse disposizioni valgono in caso di fusione con altra società. Deciso lo scioglimento, la Società consegnerà il suo patrimonio a:

- a) I beni immobili costruiti sul fondo mappale 791/I. in San Domenico, Comune di Lugano, al Patriziato di Castagnola;
- b) i beni immobili costruiti sul fondo 749 in San Domenico, Comune di Lugano, le attrezzature ed il materiale sociale al Municipio di Lugano che li terrà a disposizione di una nuova società sportiva che conti, fra gli altri scopi, anche la pratica del canottaggio.

Il presente statuto adottato dall'Assemblea Generale del 13 dicembre 1944 con modifiche adottate dall'Assemblea Generale del 7 dicembre 1988 e del 19 dicembre 1998 e del 24 ottobre 2009, 17 ottobre 2024 ed entra immediatamente in vigore.

Il Presidente:



Daina Matise-Schubiger

La Segretaria:



Manuela Becker

Lugano, 13 novembre 2025

statuto

della

Società Canottieri Ceresio

Gandria Castagnola

